

versato all'Istituto all'atto del frazionamento e che il debito in tal modo risultante a carico dei ligg. Pontecorvo venga portato in aumento della corrispondente quota di mutuo originario e ammortizzato dai medesimi o dai loro aventi causa contemporaneamente ed alle stesse condizioni della detta quota di mutuo e ciò a condizione che i ligg. Pontecorvo consentano l'iscrizione della relativa ipoteca di garanzia;

3° - a riconoscere i singoli compratori delle porzioni di immobile - e relative ragioni condominiali - ipotecate a favore dell'Istituto, quali acollatori delle quote di mutuo e relativa ipoteca, così come risulteranno in dipendenza di quanto ai commi 1° e 2°;

4° - a procedere alla identificazione e alla descrizione delle porzioni di immobile, relativamente alle quali il mutuo e la ipoteca dovranno essere rispettivamente frazionato e ripartito, stabilendo l'importo delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;

5° - ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma ad eseguire